

CITTÀ DI TORINO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 96 del 17 febbraio 2009

OGGETTO: Variante parziale n. 80 al P.R.G. – “Allargamento funzionale tratto di Strada Ronchi”, – Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale.

Premesso che:

La Divisione Urbanistica ed Edilizia privata – Coordinamento Pianificazione Urbanistica – Settore Urbanistica e Patrimonio Storico, ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., riguardante le aree situate nella parte collinare, Strada Comunale dei Ronchi di Cavoretto, in corrispondenza del numero civico 7 ed ubicate nella Circoscrizione Amministrativa n° 8.

Il PRG vigente destina l’area interessata dal progetto a “Zona Urbana consolidata residenziale mista” – area normativa “R9” : Residenze aggregate in borghi di impianto extraurbano con edifici organizzati prevalentemente secondo un “disegno aperto”.

La Variante in oggetto prevede l’adeguamento del tracciato definito nella cartografia di P.R.G. (Tavola n. 1, foglio n. 17A (parte) del P.R.G.), al tracciato definito dal progetto viabilistico; tale inserimento comporta la modifica della destinazione urbanistica delle porzioni interessate, da aree destinate a “Zona Urbana consolidata residenziale mista” area normativa “R9” ad aree per la **viabilità pubblica “VI”**.

Le aree oggetto di intervento sono soggette al vincolo di tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (ex Legge n. 1497 del 20/6/1939).

La Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, Allegato II, punto “Ambito di applicazione”, prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale le Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.; diversamente, com’è il caso in questione, si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale.

Si è proceduto pertanto alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione, secondo la procedura dettata dalla Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, Allegato II, punto “3 Varianti Parziali”.

Con nota, prot. 18384 del 24 novembre 2008, di questo Settore, il Progetto di Variante è stato inviato all’Organo Tecnico Comunale V.I.A., all’ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A, all’ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, per eventuali osservazioni.

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 842268/LB6 del 4 dicembre 2008 (prot. Divisione Ambiente 19429 del 12/12/2008), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante a procedura di VAS.

La Divisione Ambiente e Verde, Settore Gestione Verde, con nota prot. 252 del 1° dicembre 2008, ha espresso il proprio parere favorevole alla variante.

L’ARPA Piemonte, SC06.03 – Attività istituzionali di produzione dell’ Area Metropolitana Torinese, con nota con nota prot. n. 150316/SS 06 03 del 29 dicembre 2008 (prot. Divisione Ambiente 349 del 14/01/2009), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante a procedura di VAS.

In conclusione, valutata la tipologia del piano in oggetto (variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della l.u.r.); considerato che è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione del P.R.G. vigente; visti gli indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; si ritiene che la proposta di Variante in oggetto sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l’art. 65 dello Statuto della Città;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di escludere, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale n.80 al P.R.G. – “Allargamento funzionale tratto di Strada Ronchi” – dal processo di Valutazione Ambientale Strategica per i motivi espressi in narrativa;
2. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul web all’indirizzo <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti>;
3. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Settore
Ambiente e Territorio
ing. Federico Saporiti
F.to Federico Saporiti